

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – LECCE 2022****PROPOSTA DI DELIBERATO CONGRESSUALE
IN TEMA DI DISCIPLINA DELL'AVVOCATURA DI ENTI PUBBLICI
NELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE**

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in Lecce

premessi che

- con la Legge “Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense” approvata il 31 dicembre 2012, n. 247 è stata data finalmente disciplina positiva alla figura degli Avvocati degli enti pubblici, fino a quel momento riconosciuti solo come eccezione alla regola generale dell’incompatibilità dell’iscrizione all’albo dei lavoratori dipendenti nel Regio Decreto Legge 27 Novembre 1933, n. 1578 (art.3);
- Nella Legge Professionale del 2012, ribadita, nell’art. 19, comma 3, l’eccezione alla regola dell’incompatibilità prevista nell’art. 18, per “*gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23*” è stato poi introdotto l’art. 23 intitolato “*Avvocati degli enti pubblici*”;
- La norma è però composta di soli tre commi che non sono sufficienti a disciplinare i diversi profili della professione di avvocato svolta all’interno di enti pubblici e soprattutto ad individuare linee guida per la risoluzione delle problematiche che spesso si manifestano;
- La richiesta di una normativa che possa dare ordine alla materia non ha finora trovato risposta dal Parlamento nazionale, per cui si ritiene necessario utilizzare questa occasione del Congresso Forense, nel quale uno dei temi in discussione è proprio quello della riforma della Legge professionale, per chiedere un’integrazione del contenuto dell’art. 23;
- Diversi Consigli di Ordine territoriale hanno approvato dei regolamenti attuativi dell’art. 23 per disciplinare alcune vicende relative all’attività professionale degli avvocati pubblici, dall’iscrizione, al trasferimento, al trattamento economico, ma non hanno valore di norma primaria, per cui è necessario chiedere al Parlamento di considerare l’opportunità di tramutare in legge il contenuto di questi regolamenti;

- In particolare è necessario chiarire che negli Enti dotati di Avvocatura interna, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio spettano agli Avvocati incardinati nell'Ufficio ed iscritti nell'elenco speciale dell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, i quali esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di specifico mandato alle liti, anche ove prevista la procura speciale, dovendo intendersi il mandato già compreso nel rapporto organico con l'ente e dunque nella iscrizione all'elenco speciale con riferimento allo specifico ente;
- E' necessario integrare il primo comma dell'art. 23 che già prevede che agli Avvocati incardinati nell'Avvocatura interna viene assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione degli affari legali dell'ente ad essi assegnati ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, con il riferimento al diritto a vedersi corrisposti gli onorari legali, anche con richiamo all'equo compenso da determinarsi con riferimento ai parametri ministeriali, e nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti approvati che "devono" essere deliberati dagli enti di appartenenza. Onere spesso eluso, impedendo così la corresponsione degli onorari agli avvocati dell'Ente;
- Infine si ritiene opportuno chiarire che presso l'Avvocatura interna degli enti locali può svolgersi il tirocinio di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la durata massima di diciotto mesi, pari al periodo complessivo di durata della pratica e che il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. L'esito positivo del tirocinio, attestato dal coordinatore dell'Avvocatura, può costituire titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni».

Questa modifica si ritiene necessaria al fine di rimuovere la disparità di trattamento, determinata da una serie di interventi legislativi non tutti coordinati fra loro, nei confronti di chi svolge il tirocinio presso le avvocature pubbliche.

L'art. 41 della legge professionale forense, infatti, nel disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio, al punto 6 dispone che: *"Il tirocinio può essere svolto:*

- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;*
- b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi".*

La poca chiarezza della norma comporta che ne possa essere data una interpretazione errata per la quale il tirocinio di preparazione che consente di sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione forense, può essere svolto per 18 mesi presso un avvocato iscritto all'albo da non meno di 5 anni o presso l'Avvocatura dello Stato,

mentre presso le altre avvocature pubbliche, i cui avvocati, peraltro, sono iscritti agli albi territoriali (sia pure in elenchi speciali) come i colleghi del libero foro, il tirocinio viene ingiustificatamente limitato a soli 12 mesi .

Occorre sottolineare, peraltro, che la pratica forense può essere svolta presso l'Avvocatura dello Stato i cui componenti non sono iscritti all'albo, ovvero presso avvocati del libero foro i quali, a volte, possono essere iscritti ad albi speciali (come quello dei professori universitari). Tali disposizioni creano un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli avvocati delle avvocature pubbliche , anch'essi – come detto – iscritti ai competenti Ordini territoriali, i quali esercitano pienamente la professione, con l'unico limite dell'esclusività del patrocinio nei confronti dell'ente di appartenenza, così come accade per gli Avvocati dello Stato, non iscritti ad alcun albo/elenco, data la loro condizione di "alta dirigenza" tramite cui lo Stato si difende in proprio.

L'attuale disciplina, così come ingiustamente interpretata, sfavorisce anche i giovani neolaureati che decidano di svolgere la pratica presso un'avvocatura pubblica, per i quali, dopo un periodo di 12 mesi, dovrebbero individuare uno studio in cui completare il tirocinio residuo e difficilmente uno studio legale sarà disposto ad accettare un tirocinio per un periodo temporale così ristretto.

La modifica vuole dunque porre fine all'attuale ingiustificata disparità, equiparando (sotto il profilo del tirocinio) gli avvocati dipendenti di enti pubblici agli altri colleghi del libero foro e a quelli dell'Avvocatura dello Stato, per cui all'art. 41 della legge forense, n. 247/2012, alla lettera a), dopo le parole "*presso un avvocato*" dovrebbe essere aggiungete le parole: "*iscritto ad un albo o elenco*";

alla lettera b) dopo le parole "*presso l'Avvocatura dello Stato*" eliminare l'inciso: "*o presso l'ufficio legale di un ente pubblico*", oppure chiarire che in questa seconda ipotesi la durata può essere anche di 18 mesi ovvero dell'intero periodo del tirocinio.

Ciò premesso, Il Congresso

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense e tutte le componenti dell'Avvocatura, a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per dare attuazione al presente deliberato e sollecitare l'adozione di interventi normativi volti a:

- Regolare compiutamente, anche con apposita disciplina, l'attività professionale ed il rapporto con gli enti degli avvocati dipendenti degli enti pubblici;
- Integrare il disposto dell'art. 23 della Legge n. 247/2022 in tema di coordinamento degli uffici legali degli enti pubblici, con il riconoscimento del diritto ad un trattamento economico adeguato ed alla corresponsione degli onorari maturati nei giudizi, con richiamo all'equo compenso da determinarsi con riferimento ai parametri ministeriali, e nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, specificando l'obbligo degli enti di appartenenza di emanare i regolamenti previsti dalla norma.

- Chiarire che negli Enti dotati di Avvocatura interna, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio spettano agli Avvocati incardinati nell'Ufficio ed iscritti nell'elenco speciale i quali esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di specifico mandato alle liti, anche ove prevista la procura speciale, dovendo intendersi il mandato già compreso nel rapporto organico con l'ente e dunque nella iscrizione all'elenco speciale con riferimento allo specifico ente.
- Chiarire il disposto dell'art. 41 della Legge n. 247/2022 al fine di consentire lo svolgimento dell'intero periodo di tirocinio professionale del praticante presso un avvocato iscritto all'elenco speciale ovvero presso l'Avvocatura di un ente pubblico quando regolarmente costituita e riconosciuta dall'Ordine territorialmente competente

Roma – Bologna, 5 settembre 2022

Avv. Antonella Trentini

Avv. Alessia Alesii

Avv. Giandomenico Catalano